

IL DECRETO ATTUATIVO DELLA DELEGA FISCALE

08 ottobre 2015 ore 06:00

Le nuove frontiere della riscossione

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima, Avvocato, e Rossella Rotunno - Avvocato, Loconte & Partners**

Stop all'anatocismo fiscale, cartelle di pagamento via PEC, ampliata la dilazione dei ruoli, lieve inadempimento e ravvedimento operoso, riduzione del termine concesso al contribuente per chiedere la sospensione legale delle cartelle ritenute indebite e revisione radicale dei criteri di remunerazione del sistema nazionale della riscossione. Sono queste le principali novità della nuova disciplina di riforma della riscossione, prevista dal D.Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015, in attuazione della legge delega fiscale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015.

La **riforma della riscossione** giunge, finalmente, al traguardo e cambia volto. Approda in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015, recante "misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di **riscossione**", attuativo della delega fiscale.

Cartelle di pagamento: potenziata la notifica via PEC

Tra le novità di maggior rilievo, apportate dalla riforma, spicca, anzitutto, il nuovo art. 14, finalizzato a potenziare la diffusione dell'utilizzo della **posta elettronica certificata** nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente.

A far corso **dal 1° giugno 2016**, sarà, infatti, consentito ad Equitalia **notificare le cartelle di pagamento mediante invio telematico**, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. In particolare, per le **ditte individuali**, le **società** e i **professionisti** iscritti in albi o elenchi, la **notifica** avverrà **esclusivamente con tale modalità**, mentre per i privati **cittadini**, l'utilizzo dello strumento telematico rimarrà **opzionale**.

Viene, altresì, previsto che in caso di **indirizzo PEC non valido** o disattivato, la notifica andrà effettuata mediante deposito presso gli uffici della Camera di Commercio competenti per territorio; analogamente si procederà in caso di **casella certificata satura**, previo espletamento, dopo almeno 15 giorni, di un secondo tentativo di invio da parte dell'Agente della Riscossione.

Stop all'anatocismo

Cade, definitivamente, l'**anatocismo fiscale**; rispetto alla vecchia versione del decreto, la nuova disciplina elimina, infatti, a vantaggio del contribuente, la disposizione che prevedeva, in caso di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, il pagamento degli interessi di mora su sanzioni ed interessi.

Nuova apertura alla dilazione dei ruoli

Al fine di ampliare le potenzialità dell'istituto della rateazione dei debiti, con conseguente agevolazione per i debitori in difficoltà, l'Agente della riscossione potrà ora concedere, dietro **semplice richiesta del contribuente** che dichiara di versare in **temporanea situazione di obiettiva difficoltà**, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (art. 19, comma 1, D.P.R. n. 602/1973) fino ad un massimo di 72 rate mensili, salvo il caso in cui la predetta richiesta abbia ad oggetto pagamenti di importo superiore a 50.000 euro; in tale evenienza, la dilazione sarà, infatti, concessa, solo a fronte di comprovata documentazione fornita, a tal fine, dal contribuente.

Quest'ultimo potrà, inoltre, richiedere, in relazione a **pianidecaduti nei 24 mesi antecedenti** l'entrata in vigore del decreto, una **seconda rateazione**, fino ad un massimo di 72 rate, a condizione, tuttavia, che al momento della presentazione della relativa istanza, da effettuarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, le rate relative al primo piano, già scadute alla data di tale presentazione, vengano integralmente saldate.

Al fine, comunque, di **evitare** che la citata disposizione di favore possa condurre ad un **uso strumentale ed elusivo** dell'istituto, viene **ridimensionato il numero delle rate non pagate** che importano decadenza, contenendolo in 2, anche non consecutive, in luogo delle 8, contemplate dalla precedente disciplina.

Lieve inadempimento e ravvedimento operoso

Non meno rilevanti le previsioni in materia di **lieve inadempimento** e di **ravvedimento operoso** contenute nel nuovo art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

In coerenza con la finalità di lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e la efficacia dell'attività di riscossione, il provvedimento di riforma ha, infatti, proceduto alla revisione del sistema sanzionatorio in materia di rateizzazione dei debiti tributari, prevedendo che **ritardi di breve durata** ovvero **errori di limitata entità** non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione.

Tale conseguenza sarà, infatti, esclusa, sia in caso di insufficiente versamento di una rata, per una frazione non superiore al 3% del dovuto, con un limite massimo pari a 10.000 euro, sia in caso di tardivo versamento della prima rata non superiore a sette giorni. Il debitore potrà, infine, evitare l'iscrizione a ruolo ravvedendosi entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, nei casi di versamento in un'unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Sospensione legale della riscossione

Previsioni meno garantiste per quanto concerne, invece, la disciplina della **sospensione legale della riscossione** che vede, infatti, una **riduzione da 90 a 60 giorni del termine** concesso, a pena di decadenza, al contribuente, **per attivare la procedura di sospensione dalla riscossione**; ciò, al fine di scongiurare il possibile uso strumentale dell'istituto, invocando la pendenza di ricorsi per i quali non è stata richiesta o ottenuta sospensione alcuna.

Al debitore sarà, comunque, consentito, in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione parziale o totale della riscossione, emesso in relazione alle somme oggetto della dilazione, non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso.

Scaduta la sospensione, il medesimo potrà chiedere, altresì, la **dilazione del debito residuo**, comprensivo di interessi, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino ad un massimo di settantadue rate.

Aggio

Completamente nuova, appare, infine, la disposizione di cui all'art. 9 del decreto in oggetto. Con la citata norma vengono, infatti, rimodulati e modificati, radicalmente, i criteri di **remunerazione del sistema nazionale di riscossione**. Benchè si continui a prevedere l'esistenza di un **onere di riscossione** che grava sui contribuenti iscritti a ruolo, tale onere è, tuttavia, significativamente, **ridotto dall'8% al 6%**, a far corso dal 2016.

L'aggio sarà ulteriormente ridotto al **3%** in caso di pagamento delle somme pretese entro 60 giorni dalla ricezione della cartella e all'**1%** nei casi di riscossione spontanea.

Anche gli enti creditori provvederanno alla remunerazione del sistema, attraverso una quota del 3% delle somme rimosse entro il 60° giorno dalla notifica della cartella.

Con decreto ministeriale, verranno, inoltre, fissati, annualmente, gli oneri relativi alle spese di procedure esecutive e cautelari da parte degli Agenti della riscossione nonché le somme che gli enti creditori saranno tenuti a corrispondere in tutti i casi di inesigibilità o sgravio del ruolo per cause non imputabili all'agente.

Da ultimo, al fine di preservare, nel passaggio tra il vecchio e il nuovo regime, l'equilibrio di bilancio di Equitalia, è stata inserita, una **norma transitoria** con la quale si prevede che, in relazione al **triennio 2016-2018**, l'Agenzia delle Entrate eroghi in favore dell'Agente della

